

## Sentenza della Corte costituzionale n. 70/2018

**Materia:** caccia e pesca.

**Parametri invocati:** articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri.

**Oggetto:** articolo 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7.

**Esito:** illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Marche 9 marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 "Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), per violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e all'articolo 19bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La legge regionale impugnata ha aggiunto il comma *2bis* all'articolo 2 della legge della Regione Marche 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") e, in riferimento all'obbligo di indicare le circostanze di tempo e di luogo della deroga ai divieti di caccia, ha previsto che è comunque consentito il prelievo dello storno in prossimità di nuclei di vegetazione produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali.

Secondo il ricorrente, la natura generalizzata della deroga consentirebbe il prelievo dello storno senza limitazioni di spazio e di tempo così che essa, da istituto giuridico dal carattere eccezionale e temporaneo, sarebbe diventata stabile e continuativa nel tempo, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea di riferimento. Inoltre, l'introduzione della deroga attraverso la legge, in luogo del provvedimento amministrativo prescritto dall'articolo 19bis della l. 157/1992, avrebbe determinato l'elusione dell'obbligo di motivare l'autorizzazione e l'elisione del potere di annullamento di essa attribuito al Consiglio dei ministri. La Corte ritiene fondata la questione con riferimento a entrambi i parametri. La tutela degli uccelli selvatici è assicurata nel nostro ordinamento dalla sopra citata direttiva 2009/147/CE; a tale proposito l'articolo 19bis della l. 157/1992 stabilisce specifiche deroghe al divieto di catturare e uccidere uccelli selvatici ("*prelievo venatorio*"). La norma statale demanda alle Regioni l'esercizio delle deroghe, imponendo però che l'autorizzazione al prelievo venatorio sia disposta con atto amministrativo e prevedendo il contenuto minimo del provvedimento; in particolare, esso deve specificare le ragioni che

giustificano la sua adozione, l'assenza di diverse soluzioni soddisfacenti e le modalità e condizioni di esercizio della deroga. La scelta dello strumento amministrativo consente di motivare in ordine alla ricorrenza delle specifiche condizioni cui il legislatore statale subordina l'esercizio della deroga, quale strumento di carattere eccezionale e temporaneo, mentre la previsione dell'autorizzazione nella legge regionale impugnata determina l'assorbimento dell'obbligo di motivazione e finisce con il trasformare la stessa deroga in un rimedio stabile e permanente (sentenze n. 260 del 2017, n. 160 e n. 20 del 2012, e n. 250 del 2008). Inoltre, la disciplina statale prevede una speciale procedura di diffida e annullamento governativo delle deliberazioni regionali sul prelievo delle specie interessate che siano in contrasto con le prescrizioni della legge statale. È vero che la disciplina regionale, oggetto di impugnazione, rimette comunque ad una deliberazione della Giunta regionale la decisione circa la contingente necessità del prelievo e la fissazione dei tempi e degli ambiti, nella specie la prossimità dei nuclei di vegetazione produttivi sparsi, a tutela delle specificità delle coltivazioni regionali, ma la interposizione della legge regionale rispetto a quella statale viola la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. La Corte ritiene non condivisibile la tesi della Regione secondo cui la legge impugnata si sarebbe limitata a individuare una particolare condizione, cioè la prossimità ai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, per la cacciabilità dello storno, in funzione della precisa esigenza consistente nella specificità delle coltivazioni regionali, poiché la norma in questione recita che: *“è comunque consentito il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris) praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità delle coltivazioni regionali”*. Ora, nello stabilire che la cacciabilità dello storno è *“comunque”* consentita seppure in determinati ambiti, la norma in questione prescinde da un provvedimento di deroga *ad hoc* e, quindi, elide secondo la Corte il potere di annullamento governativo del provvedimento di deroga, in contrasto con la normativa statale ed europea di riferimento, con conseguente violazione anche dell'articolo